

Invenzione di confini, invenzione di spazi giuridici. Cittadini, sudditi e migranti nella storia del diritto*

Claudia Storti

Ordinaria di Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università degli Studi di Milano
<https://orcid.org/0000-0003-2908-2858>

Filippo Rossi

Ricercatore in Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università degli Studi di Milano
<https://orcid.org/0000-0001-6458-9430>

1. Il confine tra protezione ed esclusione nella storia dell'Europa

Pur nell'incessante mutamento dei contesti, la storia dell'umanità che abita nella parte del mondo cosiddetta occidentale si è svolta per secoli nel campo di tensione tra attitudine naturale alla libertà di muoversi, conoscere, scoprire luoghi migliori per vivere in un ambiente originariamente 'comune' a tutti e limitazioni a questo istinto dovute a una molteplicità di fattori (Stara 2012: 169-171).

In contrapposto al termine di *frontiera*, frequentemente utilizzato anche nel senso di crocevia, spazio di 'cerniera', circolazione, incontro e socializzazione di uomini e di culture (Cavanna, Vismara 1982: 9-11; Alzati 2001: 55-68; Zanzi 2004: 143-427; Merlin, Panero, Rosso 2013), quello di *confine* definisce i limiti di una zona di appropriazione, a sua volta declinabile in una molteplicità di significati e contenuti.

Dal punto di vista della delimitazione di un territorio, si potrebbe sostenere che il confine ha costituito e costituisce uno dei caposaldi della vita sociale, prima ancora che giuridica, del mondo occidentale, ben scolpito da un celebre frammento del diritto romano, nel quale la fissazione di confini è configurata come una caratteristica propria dei rapporti tra gli uomini sia nell'ambito, per così dire, privatistico (basti pensare alla proprietà), sia in quello, per così dire, pubblicistico dell'organizzazione in comunità o popoli (denominati *gentes*). L'appropriazione di beni e la fondazione dei 'Regni' sono tutt'uno con la

* Il par. 1 è scritto da Claudia Storti; il par. 2 è scritto da Filippo Rossi.

separazione tra uomini, da un lato, e tra popoli organizzati in diverse forme di governo, dall'altro¹.

Il problema dei cosiddetti migranti è divenuto centrale nel dibattito politico del mondo 'occidentale' soprattutto dalla fine del secolo XX, seppure con caratteristiche del tutto differenti da quelle di analoghe vicende del passato. Tale centralità ha inevitabilmente sollecitato la sensibilità degli storici del diritto a riflettere in senso diacronico e a pubblicare numerosi studi, anche di carattere interdisciplinare, sulle 'derivate' del paradigma dei confini, con riguardo ai concetti di migrazione, di estraneità, di 'altro' – straniero o cittadino sgradito –, di inclusione e di esclusione.

Riaffrontare, attraverso la lente del presente, fenomeni per lo più dimenticati ha consentito di individuare qualche ricorrenza in un arco temporale molto esteso, che proverò a sintetizzare in grandi tappe per tracciare i caratteri dell'utilizzo giuridico del paradigma dei confini (voglio qui ricordare, tra le relazioni pubblicate negli atti del primo convegno al quale partecipai su questo tema, Fögen 1993: 1-17).

Prenderei, innanzitutto, avvio da una prima distinzione della categoria 'confine' in due principali sottocategorie: quella fisico-geografica e quella che potremmo definire come personale e identitaria, nel senso di appartenenza di un individuo a una comunità a sua volta identificabile con popolo, città, borgo, nazione e Stato.

Dal primo punto di vista, quello fisico-geografico, se si pensa ai tempi antichi, occorre far riferimento, innanzitutto, alle barriere di carattere naturale. In progresso di tempo, l'uomo vi ha aggiunto quelle di carattere artificiale, costituite dalla circoscrizione di territori, in assenza di barriere naturali, con muri.

Dal secondo punto di vista, quello personale determinato dall'appartenenza a un'etnia o a una comunità politica, il problema della ricostruzione storica è molto più complesso.

1.1. Confini 'etnici' nell'Europa delle migrazioni tra tardo antico e alto medioevo

In epoca storica, e con precipuo riguardo alla storia europea, la distinzione in base all'etnia dei popoli cosiddetti 'migranti'² e anche 'barbari' - in certe fasi

1 D. 1.1.5 Hermogenianus libro primo iuris epitomarum: Ex hoc iure gentium introducta bella, discretæ gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutæ: exceptis quibusdam quæ iure civili introductæ sunt.

2 Come ricorda Walter Pohl, l'espressione *migratio gentium* con un significato analogo a quello attuale di migrazione risale soltanto al XVI secolo (Pohl 2019: 8). Il termine latino *migratio* era riferito nella tarda antichità e nell'alto Medioevo non alla migrazione di popoli, ma alla fuga degli schiavi (Pohl 2019: 4 anche per il riferimento alle fonti).

tendenti alla reciproca assimilazione, in altre impegnati tra loro in aspri conflitti - si è trasformata in elemento qualificante negli organismi politici dell'Occidente, nel tempo compreso grosso modo tra il IV e l'VIII secolo³.

L'Impero Romano, ormai concentrato intorno alla capitale 'orientale' di Costantinopoli, non volle o non riuscì ad opporsi ai movimenti verso occidente e verso sud dei popoli germanici e slavi, attraverso i 'permeabili' territori dell'Europa e del Mediterraneo occidentale. Tra guerre e accordi di federazione o atti di legittimazione, tutto si risolse in Europa nella formazione di organismi politici su base etnica con una lenta definizione progressiva degli ambiti territoriali sottoposti alla loro influenza e, pertanto, dei loro confini entro i quali lo straniero poteva entrare solo se ammesso. Come previsto, ad esempio, dall'editto di Rotari, dopo essere entrato, lo straniero avrebbe dovuto osservare la legge del Regno⁴. Nell'alto Medioevo si registra anche un altro fenomeno molto particolare: all'appartenenza a un'etnia venuta da lontano fu assegnato un rilevante valore simbolico, tanto che i 'nuovi' Europei non nascosero o persino inventarono «storie che facevano risalire le loro origini alla migrazione da paesi lontani»⁵.

Dopo la fine di queste migrazioni o, meglio, dopo il definitivo assestamento dei Regni tra VIII e XI secolo (se pensiamo alle ultime grandi migrazioni/conquiste degli Ungari, dei Danesi e dei Normanni), dal punto di vista del diritto, la storia dei confini in Europa divenne soprattutto storia di costruzione di spazi giuridici all'interno di limiti ben definiti.

1.2. Confine come delimitazione dello spazio giuridico dei 'benefici' e degli obblighi tra medioevo e XX secolo

Nata grazie al continuo superamento, per non dire all'assenza, di confini efficacemente controllati dall'organizzazione dell'Impero, la società dell'Europa fonda il suo diritto pubblico sulle distinzioni e differenziazioni provocate dalla progressiva definizione e conseguente difesa di confini.

Così è stato, come già rilevato, per le monarchie che andavano rafforzandosi, ma così è stato anche per una delle 'invenzioni' più innovative del diritto europeo, ossia per il comune tra XI e XII secolo, allorché la ri-scoperta del diritto romano e gli studi sulla sua interpretazione e applicazione riportarono al centro del ragionamento giuridico, non solo le antiche categorie del *ius gentium* - in

3 I motivi di questo fenomeno continuano a essere oggetto di discussione tra gli storici e cfr. per una sintesi e riferimenti bibliografici, Pohl 2019: 10.

4 Roth. 367, De waregang, in Monumenta Germaniae Historica, Legum, t. IV, Hannoverae, impensis bibliopolii aulici Hahniani, 1868 (rist. 1965): 85.

5 Cito ancora da Pohl 2019: 7-8 sui diversi significati di migrazione, sull'utilizzo da parte della politica e della storiografia del fenomeno delle migrazioni ora in senso positivo ora in senso negativo, e cfr. per i riferimenti bibliografici Storti 2019a: 609-651.

ambito privatistico con la proprietà e in ambito pubblicistico con la spartizione tra i governi di zone di influenza (i cosiddetti *Regna*), ma anche la definizione del confine con riguardo alle relazioni tra popoli ossia tra *gentes*.

Tra alto e basso Medioevo, fu, dunque, il confine territoriale di un ordinamento a prevalere sull'etnia. Questo risulta evidente, ad esempio, dall'origine, tra XI e XII secolo, in ambito cittadino, di un organismo come il comune che 'rivoluzionò' i principi del diritto pubblico. Il ripopolamento delle città e dei borghi, che ne fu il presupposto, avvenne grazie all'attrazione entro i loro confini degli abitanti della campagna che vi avrebbero trovato la 'libertà'. Nel contempo, nelle città (come nei Regni) convivevano persone che, per origine (*natio*) o per tradizione familiari, 'professavano' leggi differenti e quindi erano differenziate nel loro *status* personale, pur godendo uniformemente della tutela dell'ordinamento nel quale avevano cittadinanza (Costa, 1999-2002).

Dal punto di vista della storia delle istituzioni, nelle monarchie e nei comuni il confine era strettamente connesso *grosso modo* con quello che noi chiamiamo la titolarità da parte dell'ordinamento (fosse esso di carattere monocratico o rappresentativo) di tutti i poteri di carattere giuspubblicistico sulle persone alle quali, suddite o cittadine, era attribuito lo *status* di cittadinanza. La cittadinanza non era, tuttavia, definita con i termini odierni di diritto di godere di diritti, ma come beneficio. Coloro che violavano i doveri di cittadinanza con l'opposizione o, anche più sommessamente, con il dissenso al potere dominante e i criminali, qualora fossero riusciti a trovare rifugio oltre i confini e avessero scelto l'esilio per sfuggire alla 'giustizia' locale, subivano la pena cosiddetta del bando e perdevano qualsiasi protezione giuridica (la loro uccisione non era punita) a meno che, appunto, altri ordinamenti fossero stati disposti ad accoglierli e a fornire loro quella tutela che non avrebbero altrimenti potuto più ottenere nell'ordinamento di appartenenza.

In altre parole, la definizione dei confini fu utilizzata, innanzitutto, come strumento di delimitazione di uno spazio di giuridico per la differenziazione del cittadino o del suddito dallo straniero nei 'diritti' e negli obblighi. All'interno di tale spazio, in aggiunta, avveniva la selezione tra i 'cittadini' da trattenerne e quelli da estromettere e tra gli estranei da attrarre e convincere a risiedere o, al contrario, quelli 'non desiderati' o da eliminare qualora ne avessero superato i confini (si pensi al trattamento dei cosiddetti vagabondi) (Storti 2013b: 61-77; Storti 2012a: 123-148).

Una costante o un pilastro del ragionamento giuridico occidentale dal XII secolo in poi è stato, dunque, l'uso del confine sia per la definizione dello spazio di esercizio della sovranità, sia per quella del godimento della cittadinanza e dei benefici ad essa connessi, che per secoli rimasero comunque nella 'disponibilità' dei detentori dei poteri di governo e – si consenta l'enorme salto cronologico – sicuramente fino alla prima metà del Novecento, nonostante alcune costituzioni 'liberali' del secolo precedente.

Non è inutile ricordare che, per quanto concerne l'Italia, le 'libertà' enunciate nello Statuto albertino del 1848 furono 'legalmente' comprese non solo in caso di dichiarazione dello Stato di eccezione (o d'assedio), ma anche attraverso istituti meno eclatanti e più pervasivi come quelli del divieto di migrare (Pifferi 2009: 328) o della negazione del «principio liberale» dell'apertura delle frontiere (Cazzetta 2018: 222) e, in aggiunta, del confino amministrativo politico, già sancito dallo Stato liberale e perfezionato dal fascismo, per i cittadini 'dissenziati' o per i delinquenti, o, ancora, della sostanziale revoca della cittadinanza come avvenne con le leggi razziali (Storti 2019b: 75-76 e 83-91).

1.3. Eccezioni al paradigma dei confini in età medievale e moderna

Fin dal Medioevo, e successivamente in età moderna, ci sono state, però, considerevoli eccezioni al paradigma dei confini.

In primo luogo, occorre rilevare che in taluni ambiti di attività, come, innanzitutto, quelli della cultura, del commercio e della finanza, quei secoli sono stati, infatti, anche i secoli della globalizzazione (con il conseguente fenomeno delle cosiddette repubbliche sovranazionali della cultura, della finanza e del mercato) facilitata, in ambito europeo, dall'istituto giuridico della extraterritorialità delle norme relative alla capacità della persona, che ne garantiva il godimento anche oltre i confini del territorio del quale era cittadina. A tali categorie, si aggiungevano professori e studenti, *legati* (o ambasciatori) in rappresentanza di comuni, di re e delle altre tipi di governo, professionisti della politica come podestà, giudici e consulenti giuridici o economici, artigiani e artisti, pellegrini e predicatori. Almeno dal XII secolo compare anche il cosiddetto salvacondotto (che è concessione di ingresso e di tutela: il nostro passaporto)⁶.

In secondo luogo, con i progressi della navigazione che hanno fatto cadere la barriera fisica dell'oceano Atlantico, gli Europei hanno potuto cominciare ad uscire al di fuori dei confini 'fisici' dell'Europa. La migrazione che ha avuto per protagonisti gli Europei trasformati, in breve tempo, da migranti e coraggiosi esploratori in conquistatori, si è tradotta nell'occupazione di terre e nella distruzione di interi popoli che vi abitavano grazie a un uso in senso, per così dire, 'negativo' del paradigma del confine (Cassi 2004; Nuzzo 2004).

Dato che, in assenza di determinazione di confini, non era riconoscibile l'esercizio di una sovranità (Meccarelli 2012: 7-31), la giustificazione della conquista delle Americhe si basò, in punto di diritto, sulla differenza tra territori 'franchi' e protetti - perché ben delimitati - di influenza di un potere di governo, e territori che di tale protezione non potevano, invece, giovare. I territori non

6 Mi limito a ricordare Bognetti 1930: 1-58; Bognetti 1932: 125-210; per le epoche successive, Alberico Gentili 2008: lib. III, cap. XIV, 288 ss. (1598).

organizzati attraverso la definizione di confini e di sovranità, come intesi dagli Europei, erano qualificabili come *res nullius*, aperti all'esplorazione e alla libertà naturale di comunicazione e di commercio e suscettibili di occupazione. Non vi erano pertanto ostacoli formali alla loro conquista da parte degli Europei (come grosso modo era avvenuto per i Barbari migranti con l'Europa).

Nel contempo, proprio a fine Cinquecento, come rilevò Alberico Gentili nel suo *De iure belli* del 1598, appariva strano agli Europei diretti, invece, verso l'est, che vi fossero ordinamenti come quello cinese che impedivano agli stranieri mercanti di oltrepassare le loro frontiere e che non erano disposti a concedere salvacondotti (considerati come parificabile a uno stato di tregua)⁷.

1.4. I confini delle sovranità nell'«Europa civile e cristiana»

Come impostare una storia europea dei secoli XIX e XX attraverso la categoria del confine? Il paradigma del confine fu, sicuramente, rilevante nell'organizzazione all'interno degli Stati europei e nei rapporti tra l'Europa e il resto del mondo.

Si è già rilevato come, nella concezione degli Europei migranti nelle Americhe, dalla fine del XV secolo in poi, l'istinto naturale (o il diritto naturale di libertà proprio di tutti gli esseri viventi) avesse potuto prevalere sulle regole condivise dagli uomini (il cosiddetto *ius gentium*), in quanto gli stessi Europei non avevano riscontrato nelle terre abitate dalle tribù degli Indios delle Americhe indizi dell'esistenza di organismi politicamente organizzati entro territori delimitati da confini alla maniera occidentale. Su questo aveva trovato fondamento la giustificazione giuridica della conquista (Nuzzo 2004: 87 ss; Nuzzo 2012).

Non diversamente avvenne con riguardo all'Africa subsahariana nel XIX secolo. Dal punto di vista degli Europei, che si consideravano superiori per il loro grado di civiltà a tutto il resto del mondo e concepivano, pertanto, un mondo distinto tra l'Europa e gli 'altri', soltanto dopo che un territorio fosse stato occupato da uno Stato in senso stretto (ossia corrispondente al modello europeo), i suoi confini sarebbero divenuti insuperabili da Stati terzi (Nuzzo 2012: 249-258). Qualora poi gli occupanti (ovviamente Europei) si fossero trovati di fronte a tribù connotate da un livello di 'civiltà' superiore alle altre africane, l'occupazione del territorio avrebbe dovuto avvenire in forma di 'protettorato', ma i confini del protettorato (ossia la sfera di 'influenza' dello Stato europeo che esercitava la 'protezione') erano comunque stabiliti da trattati tra Stati europei (Nuzzo 2012: 260-261).

Il tema dei confini, inoltre, si ripropose anche all'interno dell'Europa autodefinitasi «civile e cristiana» (e degli Stati Uniti d'America che avevano finito per condividerne e adottarne i principi), soprattutto al tempo del Congresso di Vienna,

⁷ Alberico Gentili 2008, lib. I, cap. XIX, 124-134, 129-130 [145].

che sancì il successo del cosiddetto «concerto europeo» raggiunto per assicurare l'equilibrio tra le Potenze che avevano sconfitto le armate napoleoniche. L'intento era stato di por fine sia, in generale, al continuo stato di guerra tra Stati europei per estendere i loro confini e il loro spazio giuridico, che aveva connotato i secoli anteriori alla Rivoluzione francese, sia, nell'immediato, alla diffusione della dottrina dei diritti dell'uomo della Rivoluzione francese e all'espansionismo territoriale e giuridico dell'epopea francese-napoleonica (Storti 2012b: 51-145).

Nella fugace fase iniziale della Rivoluzione francese, i principi di libertà, uguaglianza e fraternità dell'uomo erano stati concepiti come superiori ai limiti posti dall'appartenenza a uno Stato e la libertà dei popoli come superiore allo 'spazio' della sovranità degli Stati, in quanto i popoli-nazione (salvo poi definire i criteri per la determinazione dell'appartenenza a una nazionalità) avrebbero dovuto riappropriarsi del loro diritto di scegliere la propria collocazione nel mondo e la propria organizzazione (Storti 2012a: 113-114). All'opposto, il congresso di Vienna e i successivi trattati di pace riaffermarono la piena restaurazione degli Stati sovrani entro i loro anteriori confini e senza riguardo al loro carattere multietnico.

Fu allora che, con l'ennesima riconferma della categoria del diritto internazionale come diritto degli Stati territoriali e non dei popoli, la difesa dei confini da parte degli Stati sovrani generò un campo di tensione (e quindi di contrapposizione) straordinario. La volontà di consolidare l'intangibilità degli spazi giuridici come strumento di restaurazione del controllo sulle persone e sulle nazionalità si scontrò, infatti, con l'affermazione dei diritti dell'uomo come appartenente a un popolo o una nazione alla quale erano negate libertà, indipendenza e diritto di scegliere una propria autonoma forma di governo, secondo quanto affermato, appunto, dalla Rivoluzione francese.

In altre parole, la rigorosa fissazione dei confini territoriali nei trattati tra gli Stati sovrani del «concerto europeo» perpetuò la collisione tra cittadinanza, quale appartenenza (o sudditanza) allo Stato, e nazionalità – un termine a sua volta polisemico, come già rilevato – quale appartenenza a una comunità identificabile, innanzitutto, tramite confini non necessariamente coincidenti con quelli dell'appartenenza a uno Stato, ma, appunto, da confini costituiti dall'identità di origine, tradizioni, cultura, lingua e religione (sulle successive definizioni di nazionalità tra Ottocento e Novecento in Europa, Colao 2001: 255-360).

L'una e l'altra appartenenza si opponevano, inoltre, a una terza concezione dell'organizzazione del mondo degli 'umani', ossia a quella costituita, secondo i principi cosmopolitici, dalla comunanza del genere umano, dalla "solidarietà" e dall'eliminazione delle differenze dovute sia alle diversità nazionali (quali, appunto, 'confini' o limiti di natura culturale) sia alla diversità imposta dalla cittadinanza quale sudditanza a uno Stato sovrano⁸.

8 Come non ricordare a questo proposito le tante teorie del cosmopolitismo e della pace perpetua risalenti almeno alla seconda metà del XVI (per qualche cenno e riferimenti bibliografici:

Questi ideali, tra loro in fondo contrastanti, come quello della nazionalità e quello del cosmopolitismo, si rivelarono, alla prova dei fatti e della volontà della politica, pura utopia e, anche se ripetutamente riproposti, dopo la fine della Seconda guerra mondiale non riuscirono (e non riescono tuttora) in concreto a ottenere attuazione.

Per quanto riguarda l'Ottocento, basti pensare alla storia degli Italiani: al di là degli ideali risorgimentali, ora con l'affermazione del principio di nazionalità, ora, diversamente, con quella del cosmopolitismo sostenuto da alcuni dei suoi massimi esponenti, l'unificazione si compì essenzialmente soltanto grazie agli accordi tra Stati europei (Storti 2013a: 33-62)⁹.

Se passiamo al Novecento, la nazionalità fu brandita come 'arma' dal nazismo per l'inclusione nello Stato tedesco degli Austriaci, ma non è stata utilizzabile dai Curdi e da altre minoranze, disperse tra diversi Stati, per ottenere tutela o, appunto, l'unificazione.

Non solo: dopo la Prima guerra mondiale, l'affermazione di una tutela sovranazionale dei diritti della persona, che connotò l'istituzione della Società delle Nazioni, ha avuto scarsissima efficacia rispetto alle politiche di limitazione delle libertà all'interno dei confini degli Stati sovrani.

Inoltre, nel nome dell'intangibilità dei poteri dello Stato sovrano all'interno dei suoi confini, attendono ancora piena attuazione sia la Dichiarazione dei diritti umani dell'ONU, sia i tanti trattati ad essa successivi stipulati quando era ancora vivo il ricordo delle atrocità commesse prima e durante la Seconda guerra mondiale; dichiarazioni e trattati che avrebbero dovuto sancire sia il 'travaso' dei principi cosmopolitici nella categoria dei diritti umani, sia la tutela delle minoranze contro i reati di genocidio (Sands, 2017).

1.5 Dai confini ai muri

Arriviamo così ai tempi attuali nei quali il paradigma dei confini ha ottenuto un'ulteriore declinazione in quello dei 'muri', come ricordato in premessa da Maurizio Ambrosini, da utilizzare come barriere opposte a chi voglia entrare in un territorio, oppure, al contrario, per impedire di uscire da zone di detenzione, come avviene nei campi esterni all'Europa, oppure all'interno degli Stati europei

Storti 2012b: 110-116) riformulate nel celeberrimo testo di I. Kant, 1883, che definisce cosmopolitismo come ospitalità (cap. 3: 39) e considera le diversità di lingua e religione quali strumenti messi in campo dalla natura per distogliere gli uomini dal frammischiarci e per disporli invece a odiarsi e a creare motivi di guerra (51), nonché da tanti intellettuali e politici nel secolo XIX. Per quanto riguarda la disciplina della condizione giuridica dello straniero introdotta nel codice civile italiano del 1865, che ammetteva la sua parificazione ai cittadini anche in assenza di reciprocità di trattamento, mi limito a rinviare a C. Storti, 1993: 501-557.

⁹ Cfr., per un'analisi recente da diversi piani prospettici, gli scritti di Lacchè 2011, Mazohl 2011, Cioli 2011, Heydermann 2011, Bonazzi 2011, López Vega, Martínez Neiba 2011, Lucrezio Monticelli 2011, Filippini 2011, Guzzo 2011; Greppi, 2020: 79-108.

nei cosiddetti centri di accoglienza per i richiedenti asilo, o per coloro che sono in attesa di riconoscimento oppure di essere rispediti nelle terre di provenienza (Giolo, Pifferi 2009; Rimoli 2014; Augusti 2017; Pifferi 2018: 36-56; Pifferi 2019: 179-197).

Il campo di tensione generato dal rapporto Stato-migranti è stato risolto in generale, soprattutto dopo il fatidico 11 settembre 2001 e in contrasto con tutte le convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo, con il rendere più complicate e sempre più limitative le norme ideate dagli Stati per impedire l'immigrazione, o, appunto, con il promuovere la costruzione di muri. Ed è proprio questo tipo di interventi che, secondo Mary Bosworth nel suo condivisibile *Border control and the limits of the sovereign State*, dimostra il declino dello Stato di fronte alla globalizzazione e la debolezza e l'incapacità dimostrate da quegli Stati che adottano tali provvedimenti, per lo più di natura squisitamente amministrativa, nella presunzione che si tratti di manifestazioni della loro forza: «The border cannot protect us, or differentiate us from them» (Bosworth 2018: 199-215, in particolare *conclusion*: 210; Bosworth, 2014).

Il tema apertissimo, quantunque oggetto di infiniti studi, dimostra il contrasto tra il rovello degli studiosi e dei sostenitori dei diritti umani e la durissima tragica realtà concreta e appare attualmente privo di soluzione.

2. Il confine, il noi e l'altro nella storia del diritto

2.1. Confini e Stato: lo stato attuale dei confini

La recente recrudescenza del controllo su individui e gruppi entro una specifica dimensione territoriale sembra contraddire l'allentamento del vincolo tra Stato e diritti, che contraddistingue l'affermazione della soggettività giuridica dopo la terribile stagione fascista e nazionalsocialista. Si manifesta, nella nostra società del Terzo millennio – pure nata sulle macerie della Seconda guerra mondiale e caratterizzata dalla centralità dell'essere umano e dalla titolarità 'aperta' dei diritti –, un ritorno alla supremazia dello Stato nazionale e alla dimensione chiusa della spazialità giuridica (il fenomeno è assai evidente nel Nord del mondo: Ambrosini 2020; per la prospettiva europea in particolare Ambrosini, 2019).

L'ispessimento dei confini in un mondo che, nei tempi recenti, ha compiuto molti sforzi per farne a meno – fenomeno evidentissimo negli ultimi anni – mette in crisi apparente quella lettura ordinante che vede nello Stato un'acquisizione storica recente e, insieme, sorpassata. Nella nostra società globale, che si associa all'idea, o all'ideale, di un diritto sconfinato (Vincenti 2007: 14-15), il confine rappresenta infatti la manifestazione più visibile del ritorno a una sovranità 'locale' che avrebbe ceduto (o avrebbe dovuto cedere) il testimone a nuove forme di governo, nel solco di un percorso storico, politico, economico, sociale e giuridico teso a erodere le prerogative dello Stato e delle sue barriere, a

tutto vantaggio di forme di cittadinanza ‘condivisa’, ‘plurale’, ‘universale’, come si suole dire oggi, forse con superficialità.

Insisto sulla superficialità di una tale interpretazione, perché la percezione diffusa che non di rado la accompagna finisce per idealizzare il presente, associando il confine alla formazione dello Stato e il dissolvimento del primo alla dissoluzione del secondo. Ma, se così fosse, se il percorso fosse una linea retta contraddistinta da un punto di partenza e da uno finale, non ci si troverebbe di fronte né all’uno (il confine), né all’altro (lo Stato), e sarebbe assai arduo, se non impossibile, giustificare la ‘torsione’ identitaria, o sovranista, che negli anni più recenti ha acquistato e sta acquistando sempre maggior vigore: un fenomeno, come noto, sorto o rafforzato dal terrorismo islamista e dalle esacerbazioni della *big crisis* del 2008, le cui derive in termini di migrazioni e di crisi occupazionale stimolano il ricorso a rigide linee di separazione, generalmente immateriali (le frontiere), ma a volte dotate di materialità così evidente e brutale (i muri) (efficaci rappresentazioni iconografiche dei muri in Molinari, 2020: 43-48), da mettere in dubbio la tenuta del ‘sistema’ dei diritti umani nella sua interezza¹⁰.

Come la storiografia ha infatti rilevato, forme di confini lineari precisi si affermano già in epoca medievale, con riferimento alla quale parlare di Stato in senso tecnico sarebbe quantomeno impreciso. Né è possibile negare l’esistenza di confini in periodi storici ancor più lontani, quando le relazioni di potere si fondavano su legami più personali che territoriali, la socialità non sperimentava la stanzialità e la sovranità non si sostanzializzava nel rapporto che lega un’autorità a un luogo ben determinato, perché laschi erano sia l’una che l’altro (Quagliani 2004).

Storia difficile, insomma, quella dei confini. Storia che, per essere capita, presuppone di abbandonare un’ideale linea di affinamento delle frontiere per come oggi le intendiamo e di guardare al confine per quello che è: una barriera divisoria, una barriera giuridica, a cui non di rado corrisponde anche una dimensione fisica. Storicamente, infatti, ogni gruppo segna dei confini tra mondo interno ed esterno, ossia tra *dentro* e *fuori*, e, così facendo, acquisisce consapevolezza di sé attraverso la linea di demarcazione che lo separa dall’*altro*¹¹. Ne consegue, pertanto, che si possa «pensare all’appartenenza a una qualsiasi aggregazione

10 Il dibattito internazionale sul vero o presunto fallimento dei diritti umani e del movimento per i diritti umani è davvero amplissimo e non è possibile in questa sede riassumerlo, nemmeno per sommi capi: rinvio, pertanto, ad A. Förster, 2016: 185-199 (spunti di interesse anche in Pannarale 2018: 89-100), nonché, da ultimo, a Focarelli 2020: 134, che, del dibattito, segnala la più recente e autorevole bibliografia internazionale.

11 Ancora Vincenti 2017: 22 osserva come la tendenza a «marcare il confine» tra cose e diritti assurga a vera e propria «necessità interiore dell’essere umano». Del confine come ‘figura opposizionale’ (Costa 2017: 27) mi sono occupato più nel dettaglio “leggendo” il volume di Siccardi 2021 all’interno dell’iniziativa *Dialoghi migranti*, organizzati dal CRC *Migrazioni e diritti umani* dell’Università degli Studi di Milano, il 18 luglio 2022.

sociale, solo delineando contestualmente i criteri di separazione tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ di essa» (Cernigliaro 2013: 17).

A guardarli da tale prospettiva, i confini (e la gradazione delle loro modalità attuative entro una scala di forze) rappresentano, tra l’altro, lo strumento privilegiato per verificare come, in un determinato momento storico e in uno specifico contesto geografico, politico, sociale, economico e culturale si configuri il rapporto tra i due poli – inclusione ed esclusione – entro i quali si sostanzia il binomio tra *cittadino* (vale a dire, in senso ampio, l’individuo *dentro* la comunità) e *straniero* (ossia l’individuo, per contro, *fuori* dalla comunità). Ciò in quanto la conflittualità tra il movimento di singoli e di gruppi, da un lato, e le strategie giuridiche adottate nei loro confronti, dall’altro, costituiscono il tratto costitutivo delle dinamiche sociali, un tratto del quale le comunità offrono, lungo i tempi lunghi della storia, svariati esempi («L’esigenza di marcare un’area di appartenenza costitutiva dell’identità di un gruppo sembra essere [...] una costante nello sviluppo storico della civiltà», Marchetti 2006: 67).

2.2. Dentro o fuori. I confini come strumento di inclusione ed esclusione

Insomma, la contrapposizione tra comunità e straniero e le strategie per riconoscerne, di volta in volta, la supremazia del vivere collettivo sul soggetto che non fa parte del gruppo incidono profondamente sulla natura e sulla potenza dei confini, al punto da rappresentare la prima grande costante dell’esperienza storica di questi ultimi e della loro continua espansione e contrazione.

Di percorsi di esclusione della cittadinanza possiamo scovare significative manifestazioni nella ‘culla’ della civiltà occidentale, la *polis* greca, se solo si pensa che la *philia*, ossia la solidarietà e la benevolenza tra membri dello stesso *clan*, da cui deriva l’uguaglianza davanti alla legge, era negata – in quanto incompatibile con il concetto di ‘altruità’ – allo straniero (il barbaro, colui che balbetta suoni incomprensibili: *bar bar*, dicevano i greci). La negazione della *philia* (valore metagiuridico), da cui discende la mancata concessione della *politèia* (condizione giuridicissima, invece), esprime un’evidente prevalenza ‘costituzionale’ del *noi* sull’*altro*, nel senso che fonda, costituendolo, l’ordine alla cui salvaguardia si innalzano i confini¹². Mi pare poi significativo aggiungere che, nel mondo greco, il concetto di legge positiva – quella, cioè, emanata dall’uomo – si esprimeva con il termine *nòmos*, che rimanda alla misurazione della terra, all’operazione di dare confini (Sanò 2017: 40).

La medesima concezione di legge come confine, che suddivide e dà misura, fomenta percorsi di esclusione espressi con vocabolari simili al nostro e in

12 Sull’alterità della polis, «costitutiva della certezza greca nella propria superiorità: noi, i Greci, e di fronte, i barbari» cfr. Schiavone 2019: 10-15.

tempi un po' più vicini. Lo straniero, nella Roma arcaica, si chiama *hostis*, parola che anche nel latino classico di Cicerone esprime soprattutto la condizione di "nemico", con ciò richiamando l'atteggiamento, psicologico ma anche giuridico, di ostilità (per l'appunto) nei confronti della condizione di 'altruità', la quale a sua volta sottende la condizione di a-normalità, di estraneità alla dimensione delle regole, vale a dire quella situazione di chi non si trova inquadrato nelle norme della comunità (Cassi 2016: 100; Cassi 2015: 26-27 e 15-17 per riflessioni sullo straniero nella Grecia antica).

Dopo la 'parentesi' delle invasioni – ma sarebbe meglio dire delle *migrazioni* – barbariche, quando l'Europa era divenuta un territorio permeabile privo di confini, un crocevia di sconfinamenti, conquiste e insediamenti, la storia del diritto coincide in larga misura con la storia dell'invenzione di spazi giuridici, attraverso la delimitazione di confini e il recupero delle categorie antiche dell'inclusione e dell'esclusione (Storti 2011: 383-41; Padoa Schioppa 2011: 1-78).

Proiettando tali schemi lungo l'età medievale e moderna, possiamo dire che quell'"ospite sgradito" che è lo straniero coincide con la persona fisica o giuridica appartenente a una comunità diversa da quella in cui si trova, e che la sua presenza o il suo transito in un territorio che non è il suo determina un 'cortocircuito' tra la dimensione (statica) dello Stato nascente, con la sua lotta per affermarsi entro determinati confini, e quella (dinamica) della circolazione delle persone entro più spazi appartenenti a sovranità differenti, in un mondo nel quale i centri di imputazione del potere sono molti e i loro confini labili, o quanto meno assai sfrangiati e friabili (Storti 2017: 17-20).

Un profondo dinamismo di persone, di professioni, di eserciti, di invenzioni (nel Medioevo la mobilità, ogni tipo di mobilità, compresa quella migratoria, è fortissima) stimola l'invenzione di principi e istituti (personalità del diritto, extraterritorialità), contribuisce all'emersione di nuove branche del diritto (fra tutti, quello che poi sarà il diritto internazionale), attiva meccanismi di intervento, di protezione e di relazione (bandi, salvacondotti, corpi diplomatici) e, soprattutto, impone di discernere contro *quali* stranieri rivolgere l'arsenale di strumenti congegnati a difesa dei confini (Storti 2019a: 609-651; Gamberini 2017: 9-13).

2.3. La politica (discriminatoria) dei confini: dalla città al Nuovo Mondo

Questa riflessione conduce a un'altra costante della storia giuridica: quella, cioè, per cui i confini sono selettivi, vale a dire fortemente e volutamente discriminatori.

Pensiamo al comune, le cui mura rappresentavano un'invalidabile frattura tra il mondo interno ed esterno, ma solo per chi fosse indesiderato: il povero, l'appetato, il criminale, l'avversario politico, l'esercente attività 'nociva' alla

collettività. In caso contrario, quando l'estraneo fosse *interessante*, ecco invece le barriere allentarsi, i cancelli sollevarsi e le porte aprirsi. L'aggettivo interessante, non mi sembra casuale, deriva dal verbo latino *interesse*, cioè "stare in mezzo", e rimanda alla situazione di chi occupa una posizione intermedia tra *altro* e *noi* (perché è un *altro* che vorrebbe essere *noi*, e che *noi* vorremmo fosse tale), rendendo efficacemente, anche a livello metaforico, l'atto di ingresso dello straniero dal *fuori* al *dentro* la città.

Ma le porte presuppongono, per loro natura, un moto bidirezionale: nulla infatti vietava alla comunità di escludere lo straniero sulla base di valutazioni – altrettanto discrezionali e incontestabili rispetto a quelle inclusive – in termini di condizione sociale, di bisogni politici ed economici che l'*altro* non poteva soddisfare, di violazione della *salus* (intesa come integrità e salute, nel senso ampio che il termine polisemico racchiude in sé) che lo straniero poteva mettere a repentaglio (Belloni 2014; Storti 2013b: 61-77; Meccarelli 1998).

L'«universo chiuso» della città (che è forse il centro di imputazione di confini più complesso nel Medioevo, e insieme il più definito, ma discorso analogo vale per le monarchie), ossia questo ossimoro tra apertura e chiusura non è che una parte di un tutto: un tutto indeterminato dalla mancanza di accentramento del potere e dal pluralismo delle fonti; un tutto ove l'appartenenza a una comunità (o a più comunità) sottende un legame personale con un soggetto che esercita *iurisdictio*; un tutto in cui il criterio privilegiato per limitare gli spazi giuridici consiste nella pretesa di una *civitas* a essere tale attraverso la *iurisdictio* di chi la governa, ammettendo ed escludendo i partecipanti secondo regole stabilite dalla politica (Costa 2002: 80)¹³.

Selezione all'ingresso, discrezionalità e salute pubblica costituiscono, del resto, i cardini della politica *dei* e *sui* confini anche in età moderna, nell'arco della cui travagliata esperienza (soprattutto costituzionale, nel senso poco sopra precisato) (Hespanha 1982: 455-510) le frontiere si fanno meno instabili, lo spazio appare solcato da una trama meno folta di confini (Gamberini 2012: 408-409) e la prevalenza dell'interesse pubblico sullo *ius peregrinandi* che contrassegnava il Medioevo viene ad essere compiutamente enucleata in una prospettiva favorevole al mantenimento dell'ordine.

Mi spiego meglio, cercando di mettere in luce come il diritto di migrare, pure teoricamente enucleato nell'alveo dei diritti naturali universali, finisca per trovarsi limitato dal progressivo affievolirsi del concetto medievale di extraterritorialità, in parallelo all'accentrarsi dei poteri statali (Storti, 2020: 62).

La libertà di movimento, in età moderna, esiste. Sono note le riflessioni del domenicano Francisco de Vitoria, fondatore di quella Scuola di Salamanca a cui

13 Nonché 238-239 per la necessità di luoghi determinati su cui esercitarla, 178-180 per la figura di chi la esercita, e 365-367, sul destinatario, obbligatoriamente circoscritto, ma si veda anche Grossi 2006: 130-135. Sul rapporto 'escludente' riservato ai non destinatari, cfr. Storti 2012a:123-148.

tanto si deve sull'elaborazione dei diritti dell'uomo, con il sostenere l'esistenza di uno *ius naturale*, espressione della *naturalis ratio*, al quale il diritto positivo (compreso lo *ius gentium*) deve necessariamente conformarsi. Nella *Relectio de indis*, del 1539, Vitoria scriveva che della *naturalis ratio* partecipa l'inclinazione umana a *communicare*, cioè la tendenza degli uomini a entrare in contatto gli uni con gli altri: di qui la liceità dello «ius peregrinandi et degendi», da esercitare, però, senza arrecare nocimento alle popolazioni delle Indie (i cosiddetti «barbari») (de Vitoria 1557: 352 e 356)¹⁴.

Su queste basi interviene però il giusnaturalismo che, impegnato a elaborare un sistema universale, sì, ma teso a scongiurare conflittualità e guerre, sottopone l'esercizio dello *ius migrandi* a condizioni ben precise, di fatto potenziando i confini: meglio partire *uti singuli*, sostiene Ugo Grozio, perché in caso contrario «civilis societas subsistere non potest» (Grotius 1625: 194-195)¹⁵; è lecito cercare la fortuna altrove, ove in patria ciò non fosse possibile, aggiunge Samuel von Pufendorf (Pufendorf 1672: 1210-1212)¹⁶; il distacco dalla *civitas* deve trovarsi subordinato alla *iurisdictio* dello Stato, precisa Christian Wolff (perché presuppone una rottura del *pactum societatis* stabilito nel contratto sociale) (Wolff 1744: 122)¹⁷, solamente al quale spetta regolarlo, limitarlo o escluderlo, purché nei confini del *instum*, chiosa Christian Thomasius (Thomasius 1720: 20-21)¹⁸.

Ma migrare per andare dove? Là ove i confini non ci sono, e quindi la sovranità statale manca: le terre degli *indios*, che possono essere occupate legittimamente dagli europei, proprio come i barbari del tardo antico avevano fatto con l'Europa.

È la politica della «generalizzazione del confine politico lineare che gli Stati europei estendono anche ai loro territori coloniali» (Marchetti 2006: 1), per il

14 Si trattava, come è del resto facile immaginare, di costruzione asimmetrica, pensata dal punto di vista degli europei: cfr. Ferrajoli 1992: 17-52, (in particolare 26-27), Pifferi 2009: 333, nonché Costa 2014: 31-36. Sull'invenzione e il controllo dei nuovi spazi si vedano Cassi 2004, e Nuzzo 2004: passim.

15 «[...] credibile est ad liberam civium discessionem consentire populos». L'abbandono del singolo non deve però risultare pregiudizievole all'intera collettività sulla base di una «regula naturalis æquitas»: 195). Sul contributo della scuola del diritto naturale alla teorizzazione dello *ius migrandi* (e alla creazione dei nuovi confini) si rimanda a Costa: 44-46, nonché a Pifferi 2009: 333-338 (mi sono occupato del tema in Rossi 2019: 13-14, a cui rinvio).

16 Lib. VIII, cap. XI, Quibus modus esse civis qui desinat, § 2: 1210-1212 («Illud frequentissimum et, ut quis sponte, permittente sua civitate, in aliam civitatem concedat, sedem ibi fortunam fixurus»: 1210).

17 «In statu naturali nullum datur jus emigrandi; hoc enim supponit civitates esse constitutas, consequenter a iure civitatis dependet» (cap. I, § 154: 122).

18 Thomasius che circoscrive le peregrinationes entro la tutela della collettività (*dominium eminens*) spettante al sovrano (lib. I, cap. I, §§ 100-104 e 107-108: 20-21). Così, sebbene «jurae naturae licitum omnibus migrare ex civitate», «si invitâ Majestat siat, discedere cives ex civitate jure non poterunt» (Thomasius 1698: 126-127).

tramite della quale delimitazioni di spazi nazionali e migrazioni rimangono profondamente interconnessi anche in epoche vicine. Molto vicine a noi.

2.4. Eccezioni, controlli, discrezionalità: il confine come barriera dalla comunità

Sebbene non si possa negare che, con il passaggio all'età contemporanea, la sovranità territoriale dello Stato esca progressivamente attenuata, la lenta marcia verso l'universalità dei diritti incontra un freno nei flussi, fenomeno certamente conosciuto dall'antichità ma sempre più scottante tra Otto e Novecento, a cui gli Stati nazionali reagiscono inasprendo gli strumenti di esclusione elaborati nel passato (Augusti 2017, e la bibliografia ivi citata)¹⁹.

Le ondate migratorie debbono essere governate internamente – il che vuol dire, anche e soprattutto, discrezionalmente –, sembrano suggerirci i convulsi decenni che separano il XIX dal XX secolo, perché appartiene alla sovranità statale 'gestire' i confini, e quindi, se del caso, respingere gli stranieri che vogliono entrarvi. Bastino qui alcuni esempi paradigmatici. Nord-europei, specializzati e non politicizzati sono gli *extranjeros* ammessi nei paesi sudamericani, che progressivamente serrano confini prima lasciati aperti a stranieri di varia origine e provenienza (italiani compresi), il cui ingresso nel paese era indispensabile per popolare (e coltivare) spazi giuridici immensi e disabitati (S. Costa 2007: 269-285; Hernández 2013: 23-24). Non diverso atteggiamento di chiusura manifestano gli statunitensi e gli inglesi nei confronti, rispettivamente, degli asiatici e degli ebrei russi, sulla base di argomentazioni spesso pretestuose, ma capaci di fare presa su collettività impaurite dall'*altro* (Wray 2006: 302-333; Pifferi 2012: 265).

Ovunque, nel corso di un Ottocento che si fa sempre meno liberale, si sperimentano categorie di 'soggettività attenuata' per lo straniero («diritti subiettivi più deboli», o meri «interessi legittimi», secondo Raneletti 1904: 1030). Ovunque si approntano regimi amministrativi di 'custodia' del migrante (penso all'*Immigration Act* statunitense del 1891, e al «temporary removal» degli «aliens» che consente la detenzione prolungata nel tempo, anche di mesi, dei migranti in una sorta di limbo, «as they were not there») (Pifferi 2017: 90-97). Ovunque si ricorre a espulsioni, penali nel contenuto ma amministrative nella forma, caratterizzate dalla mancanza del *due process of law* e mai, o quasi mai, appellabili (così l'*Aliens Act* inglese del 1905) (Pifferi 2016: 839-862). Ovunque si richiedono controlli sanitari, per motivi d'ordine pubblico, su una categoria sempre più ampia di individui portatori di 'agenti patogeni': lavoratori, profughi, prostitute, vagabondi, ma anche socialisti (i temutissimi e sindacalizzati socialisti) o, ancora,

¹⁹ Si consiglia una lettura di tutti i saggi che compongono la collettanea.

individui appartenenti a etnie o razze indesiderate, spesso sulla scorta di presunzioni fisiognomiche di sapore lombrosiano.

Così, quella di *indeseables* (indesiderati) è l'etichetta che la *Ley de residencia* argentina del 1902 (*Ley de residencia* 1902: 1006-1007) attribuisce a tutti gli stranieri sgraditi – tanti, e diversi tra loro – assoggettati al ‘cordone sanitario’ che li respinge ed espelle dal ‘corpo’, sano ma vulnerabile, dello Stato ospitante. Insomma, di fronte alla «mala inmigración», l'«opera di depurazione e di selezione» dei flussi (cito da un progetto argentino del 1904, non approvato, sui lavoratori stranieri), viene rappresentata come l'imperativo categorico dello Stato, che rivendica il diritto di limitare l'approdo degli stranieri nei propri confini (Aspell de Yanzi Ferreira 1987; Rotondo 2017: 33-40; Rossi 2019).

Ossessione per le barriere, dunque. I confini otto-novecenteschi, innalzati anche e soprattutto al fine di intercettare il consenso di un'opinione pubblica spaventata dall'aumento degli sbarchi, servono prima di tutto a inventare identità nazionali ‘per sottrazioni successive’, mediante l'inserimento degli esclusi entro un insieme sempre più nutrito di categorie indesiderate, dando veste giuridica alle paure di comunità che, senza sapere che cosa sono, fanno o pensano di sapere cosa non vogliono essere (Pifferi 2019: 179-197).

Un'operazione realizzata attraverso una concezione ‘elastica’ di *legge*, che deferisce all'esecutivo alcune materie particolarmente delicate e sensibili – quale la condizione degli stranieri – per procedere in modo più spiccio del Parlamento, rispondendo al bisogno di pronta soluzione che i flussi richiedono. Dunque, una legge in senso ‘materiale’, comprensiva di atti regolamentari o di indirizzo ‘politico’, a forte discrezionalità di forme e di contenuti, per irrigidire i confini. Si inventa, così, un regime di eccezione, o sarebbe meglio dire un regime di ‘eccezione regolare’, perché governato dalla legge, ma la legge di un mondo nel quale l'emergenza è divenuta la quotidianità. Una ‘eccezione regolare’ destinata a tornare più volte alla ribalta, se pensiamo che, in Cile, la *Ley de Seguridad del Estado* del 1927 è stata invocata a più riprese, tra 2018 e 2019, per contrastare scioperi, proteste e facilitare rimpatri.

2.5. L'annientamento delle vite prive di valore: il confine come barriera dalla umanità

Fin qui abbiamo visto il confine come barriera *della* comunità. Nel Novecento, poi, complice l'intreccio tra letture distorte del darwinismo sociale, la supremazia della razza e il bisogno di assicurarsi con ogni mezzo lo ‘spazio vitale’, ecco che i processi di esclusione e di selezione operati dai confini vengono impiegati per porre l'*altro* al di fuori dell'umanità: non semplicemente escludendolo, ma eliminandolo. È l'abominio della trasformazione dei campi di concentramento sperimentati nelle guerre coloniali (a Cuba, in Sudafrica, in Namibia, per citarne alcuni dei primi esempi) in campi di vero e proprio sterminio su vasta scala

(Kotek, Rigoulot 2001; Costa 2017: 13-19; Nuzzo 2006). È l'*anus mundi*, per citare le parole orribili di Heinz Thilo, medico delle SS che partecipò attivamente allo scempio commesso ad Auschwitz (lui che era responsabile di selezionare gli internati da inviare nelle camere a gas), nell'osservare, disprezzandole, alcune prigioniere del *lager* (l'episodio è riportato da Czech 1989: 16).

All'interno dell'*Axis Rule in Occupied Europe*, poco prima della famosa definizione di genocidio per cui ancora oggi lo conosciamo, Raphael Lemkin ha raccontato la costruzione giuridica dei nuovi e aberranti spazi di distruzione, illustrando con chiarezza le tappe della progressiva e scientifica esclusione degli ebrei dalla comunità umana, lui che, da ebreo polacco, a questa esclusione era scampato. Prima dell'*Endlösung* (la «soluzione finale»), realizzata col 'soffocamento' nei ghetti e nei *lager*, i nazisti erano infatti ricorsi alle ordinanze, e dunque alla discrezionalità di forme del diritto di polizia, per 'snazionalizzare' gli *altri*. Resi apolidi, dunque sprovvisti di nazionalità e cittadinanza – e con ciò messi al di fuori di ogni confine giuridico – gli *altri* erano stati disumanizzati: privati, cioè, di ogni *status* e di qualsivoglia protezione giuridica che lo *status* reclama per sé (Lemkin 1944: 82-90)²⁰. «Nicht sein kann, was nicht sein darf» («ciò che non può essere non esiste neppure»), aveva scritto il poeta boemo Christian Morgenstern, e non a caso questo passaggio della sua poesia *Unmögliche Tatsache* («Realtà impossibile») veniva preso in prestito da Primo Levi per descrivere l'invisibilità di chi, come Levi ad Auschwitz, non poteva *essere* (cioè non esisteva) perché era stato privato dell'essenza di umano, dalla quale la tutela dell'essere umano discende (P. Levi, 2007: 130).

2.6. I confini oggi, ovvero il ritorno ai confini

Giunti alle soglie del presente, anche io sento di rispettare dei confini – questa volta quelli disciplinari, della materia a cui appartengo – limitando le mie considerazioni conclusive di questo itinerario per tappe a una riflessione sull'invenzione dei confini e degli spazi giuridici che le barriere inevitabilmente realizzano, attraverso l'operazione definitoria (in senso spaziale) e classificatoria (in senso tassonomico) che le accompagna.

Il confine, come ho tentato di chiarire, definisce il *noi* separandolo dall'*altro*, specificandone la fisionomia a seconda del contesto, il grado di esclusione a seconda dell'ostilità di volta in volta percepita e la forza della negazione in base all'obiettivo da realizzare con l'esclusione.

L'*altro*, nella storia, può trovarsi negato per ragioni valide oppure no (generalmente no), ma rimane un formidabile strumento di autodeterminazione

²⁰ Il processo di 'disumanizzazione' viene analizzato da Lemkin in una densa sezione dell'opera (part I, German Techniques of Occupation, chap. IX, genocide, II, techniques of Genocide in Various Fields: 82-90), a cui si rinvia.

collettiva, soprattutto quando l'*altro* non è uno solo, ma *molti*, e il suo incedere collettivo spaventa ancora di più. Il rapporto che ogni comunità ha con l'*altro* consente, insomma, di tracciare una linea di continuità tra ieri e oggi, perché generalizza quel conflitto tra il *noi* e il *l'altro* su cui si gioca l'invenzione dei confini e degli spazi giuridici. L'*escalation* dei flussi nella storia più recente può acutizzare la percezione dell'*altro*, ma non sovverte le logiche di fondo degli spostamenti di massa: anzi, trova, nel dissidio tra diritti innati *generali* ed esercizio della sovranità *particolari*, l'eterno argomento che induce il governante di turno a propendere ora per politiche inclusive, ora per politiche escludenti (Brubaker 2010: 61-78).

Non mi pare azzardato, pertanto, ritenere che la politica del passato sui confini condivida, con quella di oggi, alcuni tratti comuni. Anche dopo le grandi battaglie per i diritti e la consacrazione dello *ius peregrinandi* nella *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* del 1948 (art. 13), l'attuale società – pur virtualmente ricchissima di posizioni giuridiche tutelate e azionabili (come noto, Norberto Bobbio chiamava il periodo che ancora oggi stiamo vivendo *L'età dei diritti*) (Bobbio ³1997: 67) – rivela tuttavia la tendenza a governare i flussi attraverso strategie 'domestiche' di esclusione e di eccezionalità (su cui, nel dettaglio per quanto riguarda le migrazioni sulle rotte del Mediterraneo, Siccardi 2021), alla costruzione di muri e allo svuotamento culturale, semplificando il problema, spesso ricorrendo a *fake news*. E tale tendenza rende facile, oggi, far coincidere frontiere politiche e preclusioni ideologiche, procedendo su un sentiero di urgenza, di doppi binari e di negazioni (Flores 2020; Tortarolo 2020; Focarelli 2020).

Bibliografia

- Alberico Gentili, 2008, *Il diritto di guerra (De iure belli libri III)*, Milano, Giuffrè Editore (1598).
- Alzati C., 2001, *Lo spazio romeno tra frontiera e integrazione in età medievale e moderna*, Prefazione di G. Rossetti, Pisa, GISEM.
- Ambrosini M., 2019, *Immigrati: La politica delle tre "P". L'eclissi europea dei diritti umani*, «Avvenire.it», venerdì 26 aprile 2019, <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/eclissi-europea-dei-diritti-umani>.
- Ambrosini M., 2020, *L'invasione immaginaria. L'immigrazione oltre i luoghi comuni*, Bari-Roma, Editori Laterza
- Aspell de Yanzi Ferreira M., 1987, *Expulsión de extranjeros. La Ley 4.144 "de residencia" y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, «Revista de Historia del Derecho», 15: 9-100.

- Augusti E., 2017, *Protezione, sicurezza, solidarietà. Politiche internazionali di controllo dello straniero in Europa tra Otto e Novecento*, in E. Augusti-A.M. Morone-M. Pifferi (a cura di), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Viella, Roma: 53-80.
- Augusti E., Morone A.M., Pifferi M. (a cura di) (2017), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Viella, Roma.
- Belloni I., ²2014, *Ex obligatione salus? Diritto, obbedienza, sicurezza. Percorsi della modernità*, Torino, Giappichelli (2013).
- Bobbio N., ³1997, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi.
- Bognetti G.P., 1930, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto: a proposito di documenti genovesi del sec. XII recentemente pubblicati parte I*, in *Studi nelle scienze politiche e sociali*, vol. XVI, Pavia, Tipografia cooperativa: 1-58.
- Bognetti G.P., 1932, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto: a proposito di documenti genovesi del sec. XII recentemente pubblicati, Continuazione*, in *Studi nelle scienze politiche e sociali*, vol. XVII, Pavia, Libreria Treves Treccani Tuminelli: 125-210.
- Bonazzi T., 2011, *Un americanista davanti all'Unità d'Italia, ovvero, l'Atlantico mare nostrum / An Americanist facing Italian unification, rather the Atlantic Ocean mare nostrum*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale», 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 73-88
- Bosworth M., 2014, *Inside Immigration Detention*, Oxford, Oxford University Press.
- Bosworth M., 2018, *Border control and the limits of the sovereign State* «Social and Legal Studies» 17.2: 199-215.
- Brubaker R., 2010, *Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging*, «Journal of Interdisciplinary History» 61: 61-78.
- Cassi A.A. 2004, *Ius commune tra vecchio e nuovo mondo: mari, terre, oro nel diritto della conquista 1492-1680*, Milano, Giuffrè.
- Cassi A.A., 2015, *Santa giusta umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale*, Roma, Salerno Editrice.
- Cassi A.A., 2016, *Guerra*, in A. Sciumè, A.A. Cassi (a cura di), *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, Torino, Giappichelli: 97-111.
- Cavanna A., Vismara G. (1982), *Il patto di Torre. Febbraio 1182*, Bellinzona, Repubblica e Cantone del Ticino, Centro Cantonale didattico.
- Cazzetta G., ²2018, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne. Seconda edizione ampliata*, Torino, Giappichelli.
- Cernigliaro A., 2013, *L'"altro" come specchio, il "diverso" come minaccia*, in A.A. Cassi (cur.), *Ai margini della civitas*, Soveria Mannelli, Rubbettino: 13-44.
- Cioli M., 2011, *Sulamith e Maria. Il «modello Italia» in Germania tra il 1840 e l'unificazione tedesca / Sulamith and Mary. The «Italy model» in Germany between 1840 and German unification*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale»

- 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 39-57.
- Colao F., 2001, *L'idea di "nazione" nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, «Quaderni Fiorentini» 30.1 (2001): 255-360.
- Costa P., 1999-2002, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 4 voll.
- Costa P., 2002, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milano, A. Giuffrè.
- Costa P., 2005, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza: 44-46.
- Costa P., 2014, *Dai diritti naturali ai diritti umani. Episodi di retorica universalistica*, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di.), *Il lato oscuro dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo*, Madrid, Universidad Carlos III: 27-80.
- Costa P., 2017, *Il "campo": un paradigma? Introduzione*, in E. Augusti, A.M. Morone, M. Pifferi (a cura di.), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Roma, Viella: 11-30.
- Costa S., 2007, *De la asimilación a la convivencia: conceptos y contextos de la política inmigratoria*, in I.Y del Castillo, G. Herrera, *Nuevas Emigraciones Latinoamericanas a Europa. Balances y desafíos*, Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador: 269-285.
- Czech D., 1989, *Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945*, Reinbek bei Hamburg.
- Ferrajoli L., 1992, *L'America, la conquista, il diritto. L'idea di sovranità nel mondo moderno*, «Meridiana» 15: 17-52.
- Flores M., 2020, *La Dichiarazione del 1948 e il problema dell'universalità dei diritti*, in R. Gherardi (a cura di.), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella: 33-51.
- Focarelli C., 2020, *Neoliberalismo globale e persona umana*, in R. Gherardi (a cura di.), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella: 133-151.
- Fögen M. TH., 1993, *Inimici humani generis. Menschenheitsfeinde un Glaubensfreunde in der Spätantike*, in L. Mayali, M. M. Mart (eds.), *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity – Middle Ages)*, University of California at Berkeley, Robbins Collection: 1-17.
- Förster A., 2016, *The Concept of Human Right – Dissolving the Universality-Plurality Puzzle*, «Human Rights & International Legal Discourse», 10.2: 185-199.
- Gamberini A., 2012, *The language of politics and the process of state-building: approaches and interpretations*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (eds.), *The Italian Renaissance State*, Cambridge, Cambridge University Press: 406-424.
- Gamberini A., 2017, *Premessa*, in A. Gamberini (a cura di.), *La mobilità sociale del Medioevo italiano*, vol. 2, *Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, Roma, Viella: 9-13.

- Giolo O., Pifferi M. (a cura di) (2009), *Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Torino, Giappichelli.
- Gherardi R. (curr.) (2020), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella.
- Greppi E., 2020, *The Risorgimento and the “Birth” of International Law in Italy*, in G. Bartolini (ed.), *A History of International Law in Italy*, Oxford, University Press (The History and Theory of International Law): 79-108.
- Grossi P., 2006², *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Editori Laterza (1995)
- Hugo Grotius, 1625, *De iure bellis ac pacis libri tres. In quibus naturae & gentium: item iuris publici praecipua explicantur*, Parisiis, apud Nicolaum Buon.
- Guzzo D., 2011, *Dibattito a margine del Convegno/Debate during the Conference*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 127-139.
- Hernández T.K., 2013, *Racial Subordination in Latin America. The Role of the State, Customary Law, and the New Civil Rights Response*, New York, Cambridge University Press.
- Hespanha A.M., 1982, *L'espace politique dans l'ancien régime*, «Boletim da Faculdade de Direito: Universidade de Coimbra» 58.2: 455-510.
- Heydermann G., 2011, *La Gran Bretagna e le regioni di crisi: Italia e Germania, 1815-1870/71 / Great Britain and crisis regions: Italy and Germany, 1815-1870/71*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 59-73.
- Kant I., 1883, *Per la pace perpetua*, trad. it. di A. Massoni, Milano, Sonzogno, E-book Giuseppe Landolfi Petrone.
- Kotek J., Rigoulot P., 2001, *Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio 1900-2000*, Milano, Mondadori.
- Lacchè L., 2011, *Introduzione/Introduction*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 5-6.
- Lemkin R., 1944, *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace.
- Levi P., 2007, *I sommersi e i salvati*. Prefazione di T. Todorov. Postazione di W. Barberis, Torino, Einaudi (1986): 130.
- Ley de residencia* (ley núm. 4144, *Residencia de extranjeros*, in *Congreso Nacional*, in *Diario de sesiones de la Cámara de Diputados*, 1902, vol. 2, Buenos Aires, qui consultata in “El Comercio”, 1903: 1006-1007).

- López Vega, A., Martínez Neiba M., 2011, *España y la(s) cuestión(es) de Italia/Spain and Italian question(s)*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale», 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 91-103.
- Lucrezio Monticelli C., 2011, *Dalla Révolution all'Unità: qualche riflessione sui rapporti tra Francia e Italia durante il Risorgimento / From Revolution to Unity: some reflections upon the relationships between Italy and France during the Risorgimento*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 103-114.
- Marchetti P., 2006, *Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo Medioevo*, «Reti Medievali», 7.1: 1-15, estratto da P. Guglielminotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere. Confini*, ora in A. Pastore (a cura di), 2007, *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, Milano, FrancoAngeli: 65-80.
- Mazohl B., 2011, *Das Kaisertum Österreich und die italienische Einbeit / Austrian empire and Italian unification*, «Journal of Constitutional History, Giornale di storia Costituzionale» 22.2, *End of an Epoch? Italy Unification within the European agreement of the Nations. Fine di un'epoca? L'Unità d'Italia nel concerto delle nazioni*: 19-40.
- Meccarelli M., 1998, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè.
- Meccarelli M., Palchetti P., Sotis C., 2012, *Introduzione. Dimensione giuridica del fenomeno migratorio tra paradossi e artificialità*, in M. Meccarelli, P. Marchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, EUM, 7-31.
- Merlin P., Panero F., Rosso P. (a cura di), (2013), *Società, culture e istituzioni di una regione europea. L'area alpina occidentale tra medioevo e età moderna*, Torino, Marcovalerio.
- Molinari M., 2020, *Atlante del mondo che cambia. Le mappe che spiegano le sfide del nostro tempo*, Milano, Mondadori.
- Nuzzo L., 2004, *Il linguaggio giuridico della conquista: strategie di controllo nelle Indie spagnole*, Napoli, Jovene.
- Nuzzo L., 2006, *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di transfer*, «Rechtsgeschichte – Legal History» 7: 52-58.
- Nuzzo L., 2012, *L'assenza di confini nello spazio subsahariano africano e la sua occupazione*, in Id., *Origini di una scienza: diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, V. Klostermann (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 274): 249-258.
- Padoa Schioppa A., 2011, *Profili del diritto internazionale nell'alto medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo. Spoleto, 8-12 aprile 2010* (Atti delle Settimane, LVIII), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Atti delle settimane, 58: 1-78.

- Pannarale L., 2018, *I diritti umani nel XXI secolo: un'inversione di tendenza? Riflessioni a margine di una ricerca*, in A.C. Amato Mangiameli, L. Daniele, M.R. Di Simone, E.T. Bulgherini (a cura di), *Immigrazione Integrazione Marginalizzazione*, Torino, Giappichelli: 89-100.
- Pifferi M., 2009, *L'illusione della libertà. Alle origini del diritto 'negato' di emigrare*, in L. Desanti, P. Ferretti, A. D. Manfredini (a cura di), *Per il 70. Compleanno di Pierpaolo Zamorani*, Milano, Giuffrè: 321-338.
- Pifferi M., 2012, *Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale*, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, EUM: 253-273.
- Pifferi M., 2016, *L'espulsione e la detenzione dello straniero tra Otto e Novecento*, «Quaderni costituzionali» 36.4: 839-862.
- Pifferi M., 2017, *Controllo dei confini e politiche di esclusione tra Otto e Novecento*, in E. Augusti, A.M. Morone, M. Pifferi (a cura di), *Il controllo dello straniero. I "campi" dall'Ottocento a oggi*, Roma, Viella: 81-104.
- Pifferi M., 2018, *Diritto individuale o pericolo sociale? Scienza giuridica e immigrazione tra Otto e Novecento*, in A.C. Amato Mangiameli (a cura di), *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, Torino, Giappichelli: 36-56.
- Pifferi M., 2019, *Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica*, «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 1: 179-197.
- Pohl W., 2019, *Dinamiche etniche nel corso delle migrazioni*, in *Le migrazioni nell'alto medioevo, Spoleto, 5-11 aprile 2018* (Atti delle Settimane, LXVI), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, t. I: 1-21.
- Samuel Pufendorf, 1672, *De jure naturae et gentium libri octo*, Londini Scanorum, sump-tibus Adami Junghans imprimebat Vitus Haberegger.
- Quaglioni D., 2004, *La sovranità*, Roma-Bari, GLF editori Laterza.
- Raneletti O., 1904, *La polizia di sicurezza*, in V.E. Orlando, *Primo trattato completo di Diritto amministrativo*, vol. 4, parte 1, Milano, Società Editrice Libreria: 205-1256.
- Rimoli F. (a cura di) (2014), *Immigrazione e detenzione dalla prospettiva globale alle realtà locali*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Rossi F., 2019, *'Depurare' e 'selezionare' le correnti migratorie. Il progetto argentino di Ley Nacional del trabajo (1904) e i lavoratori stranieri*, «Historia et Ius Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 15, paper 11.
- Rotondo F., 2017, *Italiani d'Argentina. Dall'accoglienza alla "difesa sociale" (1853-1910)*, «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna» 12, paper 13.
- Sands PH., 2017, *La strada verso Est* (trad. it di *East West Street*), Milano, Ugo Guanda Editore (2010).
- Sanò L., 2017, *Metamorfosi del potere: Percorsi e incroci tra Arendt e Kafka*, Roma, Inscibboleth Edizioni.

- Schiavone A., 2019, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, Einaudi.
- Siccardi C., 2021, *I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Stara F., 2012, *Il confine attraversato: etica dell'ospitalità e esercizio dell'esclusione*, in M. Meccarelli, P. Marchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, EUM: 169-181.
- Storti C., 1993, *Il ritorno alla reciprocità di trattamento. Profili storici dell'art. 16, I comma, disp. prel. del codice civile del 1942 in I cinquant'anni del codice civile. Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992*, vol. 2, Milano, Giuffrè.
- Storti C., 2011, *Stranieri ed "estranei" nelle legislazioni germaniche*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo. Spoleto, 8-12 aprile 2010* (Atti delle Settimane, LVIII), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Atti delle settimane, 58: 383-411.
- Storti C., 2012a, *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo* in M. Meccarelli, P. Marchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, EUM: 123-148.
- Storti C., 2012b, *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento* in L. Nuzzo, M. Vèc (a cura di), *Constructing international law. The birth of a discipline*, Frankfurt am Main, V. Klostermann: 51-145.
- Storti C., 2013a, *L'indipendenza dell'Italia nel diritto internazionale della prima metà dell'Ottocento* in *Problemi giuridici dell'Unità italiana. Atti del convegno (Como, 31 marzo 2011)*, Milano, Giuffrè (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 48): 33-62.
- Storti C., 2013b, *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale* in A. A. Cassi (a cura di), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Soveria Mannelli, Rubbettino: 61-77.
- Storti C., 2017, *Giustizia, pace e dissenso politico dall'alto Medioevo all'età comunale. Justice, peace, and dissent from the early Middle Ages to the communal Period*, «Italian Review of Legal History», 2, paper 1: 1-31.
- Storti C., 2019a, *Legislazione e circolazione di idee e modelli giuridici nei regni germanici in Le migrazioni nell'alto medioevo, Spoleto, 5-11 aprile 2018* (Atti delle Settimane, LXVI), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 2019, t. II: 609-651.
- Storti C., 2019b, *Ancora sulla legalità del fascismo*, in M. D'Amico, A. De Francesco, C. Siccardi (a cura di), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista a ottant'anni dalle leggi ebraiche: tra storia e diritto*, Milano, FrancoAngeli: 43-102.
- Storti C., 2020, *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo*, Torino, Giappichelli.

- Tortarolo E., 2020, *Dalla libertà di stampa come diritto alla verità al diritto alle fake news*, in R. Gherardi (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella: 65-79.
- Christian Thomasius, 1698, *Dissertationes Juridicae, varii argumenti in Academia Lipsiensi ab ipso publicae habitae*, Halae et Lipsiae, Typis et sumptibus Christophori Salfeldii.
- Christian Thomasius, 1720, *Institutionum Iurisprudentiae Divinae Libri Tres*, Halae et Lipsiae, Typis et sumptibus viduae Christophori Salfeldii.
- Vincenti U., 2007, *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionale*, Roma-Bari, Laterza.
- Francisco de Vitoria, 1557, *Relectiones theologicae XII in duos tomos divisae*, Lugduni, apud Iacobum Boyerium, I, *De indis insularis*.
- Christian Wolff, 1744, *Jus naturae methodo scientifica pertractatum*, Halae Magdeburgicae, in officina libraria Rengeriana.
- Wray H., 2006, *The Aliens Act 1905 and the Immigration Dilemma*, «Journal of Law and Society» 33.2: 302-333.
- Zanzi L., 2004, *Le Alpi nella storia d'Europa. Ambienti, popoli, istituzioni e forme di civiltà del mondo "alpino" dal passato al futuro*, prefazione di R. Messner, Torino, CDA & Vivalda, Editori.

